

Roma, 8 maggio 2017

Agli Uffici dei Monopoli
LORO SEDI

Prot 48407

e, p.c. Alla Direzione centrale coordinamento
uffici dei monopoli

Rif.

SEDE

Allegati:

OGGETTO: determina del 4 maggio 2017, n. 45593 modalità di conservazione
scontrini gioco del lotto.

L'articolo 4 comma 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con la legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato l'articolo 21, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo che *"... con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.*

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia è stato emanato con determina del 4 maggio 2017, n. 45593, disponendo che tutte le tipologie di scontrini del gioco del lotto vengano conservate presso la sede della ricevitoria per un semestre, facendo quindi cessare l'obbligo, per il ricevitore, dell'invio degli stessi al competente Ufficio dei monopoli.

La determina in parola sarà pubblicata sul sito di questa Agenzia il giorno 10 maggio p.v. ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione. Pertanto, a partire da tale data, i ricevitori non dovranno più inviare i plichi contenenti gli scontrini delle giocate. Conseguentemente, la copia dell'estratto conto – che veniva inserita nel plico contabile contenente gli scontrini di gioco – potrà essere acquisita dagli uffici attraverso il sistema extranet del concessionario.

I ricevitori che effettuino il versamento mediante ritenuta diretta in conto corrente postale o bancario, quindi, non invieranno alcuna documentazione.

Invece, i ricevitori che non effettuano il versamento mediante ritenuta diretta in conto corrente postale o bancario, dovranno inviare l'attestato di versamento al concessionario del saldo a debito dell'importo pagato, attraverso la posta elettronica certificata (PEC), nei termini previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 303 del 1990, indicando nell'oggetto della nota di trasmissione *"attestato di versamento ricevitoria n..... in"*. In caso di temporanea indisponibilità della PEC i soggetti in parola dovranno inviare il citato attestato mediante assicurata postale.

Gli Uffici dei monopoli eserciteranno l'attività di controllo sulla corretta custodia degli scontrini in questione mediante verifiche presso le ricevitorie, anche con criteri di campionatura.

Tali controlli - tenendo conto del termine semestrale di custodia - dovranno essere prioritariamente e tempestivamente effettuati nelle ricevitorie in cui sono stati rilevati scostamenti significativi nel numero degli scontrini annullati e di quelli vincenti digitati manualmente, che vengono segnalate settimanalmente dalla società concessionaria del servizio del gioco del lotto automatizzato.

In relazione a specifiche esigenze o emergenze, gli uffici potranno disporre la conservazione di parte degli scontrini, necessari all'effettuazione dei controlli, anche oltre il termine semestrale previsto.

Il Direttore Centrale
Roberto Fanelli